



Città Metropolitana di Bari
I° SETTORE – SERVIZI FINANZIARI E ISTITUZIONALI

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'OCCUPAZIONE A MEZZO DEHORS

1. Finalità

Al fine di favorire il rilancio e la ripresa delle attività economiche operanti sul territorio comunale l'Amministrazione (Deliberazione di Giunta Comunale n° 82 del 30/04/2021) emana la seguente disciplina per la concessione, sino al 31/12/2021, di spazi ed aree pubbliche da occupare a mezzo dehors, ad operatori del settore della produzione, del commercio e della somministrazione alimenti e bevande, regolarmente in possesso del titolo abilitativo all'attività, per consentirne la prosecuzione in sicurezza e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza COVID-19.

2. Riferimenti normativi

L'art. 9-ter del decreto Legge 23 ottobre 2020, n° 137, convertito con modificazioni con Legge 176 del 18 dicembre 2020 e modificato ulteriormente dall'art. 30 comma 1 lett. a) e b) del D.L. 41 del 22 marzo 2021 dispone:

- **comma 2:** *Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*
- **comma 4:** *A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;*
- **comma 5:** *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il*

31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'art. 4 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n° 52 il quale dispone che:

- comma 1: *dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.*

- comma 2: *dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;*

La Circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2021 che fornisce un quadro illustrativo del predetto Decreto Legge n° 52/2021 e, tra l'altro, evidenzia che:

- a. in zona gialla lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5,00 e le ore 22,00;
- b. il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto
- c. il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi.

3 A chi è rivolto

La presente è rivolta a tutti operatori della produzione, commercio e del pubblico esercizio del settore della somministrazione, ancorché non assistita, di alimenti e bevande, in possesso del relativo titolo abilitativo all'attività, al fine di implementare le aree disponibili al proprio esercizio.

4. Oggetto dell'avviso

L'Amministrazione, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive attive sul territorio comunale, nel rispetto del distanziamento della clientela, implementa la **procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo dehors sino al 31/12/2021 ed introduce agevolazioni afferenti le predette occupazioni**

Le occupazioni temporanee o permanenti di suolo pubblico a mezzo dehors sono concedibili:

- a) con scadenza entro e non oltre il 31/12/2021;
- b) per la somministrazione assistita e non assistita;
- c) nel rispetto delle prescrizioni in ordine alla viabilità veicolare e pedonale e comunque per superficie massima di mq 70;

I dehors dovranno essere di norma prospicienti il tratto di facciata interessato dall'esercizio commerciale/produttivo. Tale limite potrà essere derogato qualora non pregiudichi diritti di terzi ovvero quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci. È consentito porre l'occupazione non in aderenza al fabbricato ove le dimensioni dei marciapiedi lo consentano, nelle

aree pedonalizzate ovvero in tutti nelle ipotesi in cui l'occupazione in aderenza costituirebbe intralcio al passaggio dei pedoni.

L'occupazione dell'area deve avvenire nel rispetto delle vigenti linee guida tecniche per la concessione del suolo pubblico a mezzo dehors ed esclusivamente con posizionamento di elementi di arredo mobili (tavolini, sedie, ombrelloni, pedane amovibili, elementi di delimitazione, elementi radianti puntuali, ecc.), senza possibilità di elementi stabilmente ancorati a terra o che possano creare pericolo per la circolazione delle persone e dei mezzi. Per gli esercizi di somministrazione non assistita è consentita l'occupazione a mezzo di soli tavoli, pedane amovibili ed elementi di delimitazione.

Gli esercenti interessati hanno facoltà di avanzare progetti di occupazione utili alla promozione della propria attività, proponendo la concessione di aree comunali anche non direttamente prospicienti o in prossimità del proprio esercizio. Si fa riserva di valutazione circa la fattibilità delle singole proposte, in virtù dell'interesse produttivo.

5. Modalità per la presentazione dell'istanza

Le istanze per il rilascio, per il rinnovo, per la proroga o per l'ampliamento della concessione di suolo pubblico per l'occupazione a mezzo dehors sono trasmesse in via telematica a mezzo pec all'indirizzo "tributi@cert.comune.molfetta.ba.it" con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo.

L'istruttoria è eseguita dall'Ufficio Concessioni del Servizio Fiscalità Locale ovvero, per le richieste di occupazione in area demaniale, dall'Ufficio Demanio del Settore Attività Produttive. Il relativo provvedimento di autorizzazione/concessione, valido dalla data di rilascio, è trasmesso telematicamente all'indirizzo PEC del mittente.

E' attiva, dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00, una linea telefonica dedicata (080.3359267, sig.ra Maria Rosaria Tria) per le necessarie informazioni.

In caso di richiesta da parte di più soggetti titolati all'occupazione temporanea della medesima area, l'affidamento verrà concesso prioritariamente al soggetto privo di spazi esterni e, in subordine, seguendo l'ordine cronologico delle istanze.

La domanda dovrà contenere, a pena di **irricevibilità**

- a) le generalità del richiedente o ragione sociale dell'attività, completa di indirizzo pec dell'impresa e compilata secondo lo schema all'uopo predisposto ed allegato al presente avviso;
- b) l'indicazione puntuale dell'area pubblica di cui si fa richiesta con delimitazione su idonea cartografia;
- c) planimetria della sistemazione esterna con indicazione degli elementi di arredo che si intendono utilizzare (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.), delle distanze tra gli stessi e calcolo della superficie occupata;
- d) Dichiarazione d'impegno di cui ai successivi punti da 1 a 10.

Ogni Soggetto avente titolo può presentare richiesta per l'affidamento di un'unica area.

L'indicazione di un recapito telefonico mobile consente un rapido contatto da parte degli uffici, ove ritenuto necessario.

Il titolare dell'attività si impegna:

1. Ad eseguire il servizio in costante e totale osservanza delle norme di Legge per la prevenzione degli infortuni, per l'igiene del lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente, sia per quanto riguarda la regolarità dei mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei dipendenti, adottando tutte le iniziative, i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose.

3. Ad applicare tutte le cautele che siano comprese nelle norme della buona tecnica necessarie a garantire la sicurezza, anche se non menzionate dalle norme di Legge.

4. Alla presa a carico di tutte le opere e dei mezzi di protezione collettivi ed individuali necessari a garantire la sicurezza del personale presente e parimenti della idoneità di tali mezzi.
5. A mantenere estraneo il Comune di Molfetta da ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali sinistri causati da inosservanza delle norme di legge sulla prevenzione infortuni e di ogni eventuale onere di rilievo e dal risarcimento di qualsiasi spesa conseguente per cause dimostrate ed oggettivamente imputabili al gestore.
6. Ad assumersi la totale responsabilità per il comportamento dei dipendenti nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 del Codice Civile, qualora si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti al Comune di Molfetta od a terzi, che reclamassero risarcimento per i danni stessi.
7. Al rispetto della disciplina comunale vigente per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo *dehors*.
8. Al rispetto integrale della normativa statale e regionale e delle linee guida operative intervenute e che interverranno, miranti al contenimento del contagio da COVID 19.
9. Al rispetto di quanto stabilito con la presente manifestazione d'interesse per ciò che concerne gli interventi di manutenzione e controllo e comunque manutentivi in genere, i lavori da eseguire da parte del Comune sulle aree affidate, le Infrazioni a norme e/o regolamenti.
10. Ad eseguire costantemente interventi di pulizia ed igienizzazione dell'area concessa

6. Infrazioni a norme e/o regolamenti

Infrazioni a norme e/o regolamenti da parte del soggetto titolare della concessione, oltre alla eventuale segnalazione, se del caso, alle autorità competenti, comporteranno il risarcimento di quanto eventualmente danneggiato o asportato, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative.

Non sono in ogni caso ammessi interventi che possano costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree e/o variazioni della loro destinazione urbanistica, quali interventi di tipo edilizio (chiusure con recinzioni e cancelli, realizzazione di capanni o manufatti, ecc.). Tali azioni comporteranno, oltre alla eventuale segnalazione, se del caso, alle autorità competenti, l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese del soggetto titolare della convenzione, senza possibilità di rivalsa alcuna.

La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni è eseguita dal Corpo di Polizia Locale che accerta eventuali violazioni anche su segnalazione del concessionario, irroga la relativa sanzione e diffida il titolare dall'autorizzazione/concessione al ripristino delle condizioni di cui all'atto concessorio/autorizzativo.

Nell'ipotesi di recidiva o mancato ripristino delle condizioni iniziali il Corpo di Polizia Locale con proprio provvedimento formula espressa richiesta di revoca della concessione/autorizzazione, trasmessa all'Ufficio che ha emesso il relativo atto. La successiva revoca dispone i termini e i modi di sgombero delle aree occupate e ripristino dello stato dei luoghi, con effetto dal momento in cui è emesso, ed è trasmesso anche al Corpo di Polizia Locale che vigilerà sull'esecuzione.

Il Comune ha piena e incondizionata facoltà di autorizzare l'uso totale o parziale delle aree in caso di manifestazioni temporanee patrocinate dal comune stesso, dandone comunicazione scritta al titolare della concessione.

dalla Residenza Comunale, li 04/05/2021

il Funzionario incaricato
f.to dott. Luciano Drago